

COMUNE DI SERNIO- IMU ANNO 2014

Tutto quello che si deve sapere

Il pagamento dell'IMU a saldo deve essere effettuato entro il 16.12.2014. Per il calcolo si deve fare riferimento alle aliquote dell'anno 2014 (vedi di seguito Tabella aliquote IMU 2014) e alle modifiche del regolamento IMU introdotte con Delibera del Consiglio Comunale del 05.09. 2014 (vedi di seguito articoli 13 e 13A del Regolamento IMU).

Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo IMU e nella predisposizione del modello di pagamento, il Comune mette a disposizione il servizio di calcolo online sul proprio sito. Per quanto non espressamente indicato nella presente nota si rinvia al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU reperibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.sernio.so.it

Aliquote IMU 2014

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote IMU 2014</i>
<i>Tutti gli immobili e le aree fabbricabili con esclusione di:</i> - <i>abitazione principale (esente)</i> - <i>fabbricati rurali a uso strumentale (esenti)</i>	<i>7,60‰</i>
<i>Immobili classificati nella categoria catastale D01</i>	<i>10,60‰</i>
<i>Immobili classificati nella categoria catastale D01 qualora risulti cessata l'attività produttiva</i>	<i>7,60‰</i>

Articolo 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni:

- a) per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale o impiantistico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di integrale demolizione, ristrutturazione oppure restauro/risanamento. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato, si esemplificano le seguenti situazioni:

- presenza di gravi lesioni alle strutture verticali e/o orizzontali che possano costituire pericolo a cose o persone, con gravi rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

□ edifici sprovvisti di servizi igienici essenziali oppure di impianti tecnologici (riscaldamento/idrico/elettrico).

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere dichiarata al Comune.

2. I possessori d'immobili D1, qualora risulti cessata l'attività produttiva, sono esenti dal pagamento della parte di aliquota non di competenza statale.

Articolo 13A - AGEVOLAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi esente dal pagamento dell'IMU, un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- a. posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b. concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo **sono richieste dal beneficiario**, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato.